

| <b>SCHEDA SINTETICA – OFFERTA A PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – CLIENTI DOMESTICI</b><br><b>NOME OFFERTA: "SOLAREKM0TDS"</b><br><b>CODICE OFFERTA: 001145ENVML01XXSOLAREKM0TDS00000</b><br><b>VALIDA DAL 06/05/2026 AL 31/12/2026</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Venditore</b>                                                                                                                                                                                                                                               | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA – AEG COOP<br>Numero verde gratuito: 800.213.565<br>Indirizzo di posta: Via dei Cappuccini n. 22/A, 10015 Ivrea (TO)<br>Indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:info@aegcoop.it">info@aegcoop.it</a><br><a href="http://www.aegcoop.it">www.aegcoop.it</a> e form disponibile su <a href="http://aegcoop.it/supporto-clienti">aegcoop.it/supporto-clienti</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Durata del contratto</b>                                                                                                                                                                                                                                    | indeterminata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Condizioni dell'offerta</b>                                                                                                                                                                                                                                 | L'offerta è rivolta ai Clienti finali titolari di Punti di fornitura alimentati in Bassa Tensione per uso domestico, Soci di AEG COOP.<br>Tra le nostre offerte commerciali vi sono anche quelle per la fornitura di energia elettrica a Prezzo Libero A Condizione Equiparate di Tutela (P.L.A.C.E.T.), consultabili sul sito <a href="http://www.aegcoop.it">www.aegcoop.it</a> . Le offerte PLACET, a prezzo fisso o a prezzo variabile, sono offerte di mercato libero che prevedono condizioni contrattuali standard per tutti gli operatori e una struttura di prezzo definita dall'Autorità con la Delibera 555/2017 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Metodi e canali di pagamento</b>                                                                                                                                                                                                                            | Nel rispetto della normativa vigente, ed in riferimento alla presente offerta, le bollette potranno essere pagate con la seguente modalità:<br>- pagoPA;<br>- presso banca, ATM, posta, ricevitoria, tabaccheria, supermercato;<br>- presso gli sportelli di AEG COOP in Ivrea (TO), via dei Cappuccini n. 22/a (tramite contanti, bancomat, bancoposta, carta di credito purché emessa da uno tra i circuiti Visa, Maestro e Mastercard, assegno bancario e circolare);<br>- con bonifico bancario;<br>- mediante bollettino allegato alla fattura;<br>- tramite domiciliazione postale, bancaria o su carta di credito;<br>Nel rispetto della normativa vigente, le bollette dovranno essere pagate entro la scadenza indicata in bolletta per evitare l'applicazione degli interessi di mora e l'avvio delle procedure di messa in mora e di sospensione della fornitura, come previsto nelle Condizioni Generali di Contratto.<br>In nessun caso sono previsti addebiti in bolletta di oneri o corrispettivi a favore del Venditore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. Il Cliente potrà chiedere di rateizzare il pagamento nei casi ed alle condizioni indicate all'articolo 18 delle Condizioni Generali di Contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Frequenza di fatturazione</b>                                                                                                                                                                                                                               | La fatturazione dei consumi avverrà ogni due mesi.<br>Le bollette saranno emesse in forma sintetica e saranno stabilmente rese disponibili al Cliente in formato dematerializzato nella propria area riservata accessibile dal sito web <a href="http://www.aegcoop.it">www.aegcoop.it</a> . Inoltre, le bollette in forma sintetica verranno recapitate al Cliente, a seconda dell'opzione formulata dal Cliente nella Proposta di Contratto, o anche successivamente con idonea comunicazione scritta, in forma dematerializzata a mezzo e-mail/PEC oppure in forma cartacea, agli indirizzi o dettagli di recapito specificamente indicati dal Cliente a tale scopo.<br>Il Cliente potrà stabilmente accedere agli elementi di dettaglio delle bollette nella propria area riservata accessibile dal sito web <a href="http://www.aegcoop.it">www.aegcoop.it</a> e tramite il QR code e l'indirizzo URL indicati nella facciata relativa allo Scontrino dell'energia e del Box dell'offerta della bolletta sintetica. Gli elementi di dettaglio verranno, altresì, recapitati al Cliente in forma dematerializzata a mezzo e-mail/PEC oppure in forma cartacea, a seconda della richiesta, ogni qualvolta il Cliente ne faccia richiesta al Venditore.<br>Al Cliente non verranno applicati specifici corrispettivi per la ricezione delle bollette, in qualsiasi formato, e delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai suoi consumi.<br>Per maggiori informazioni si può fare riferimento all'articolo 17 delle Condizioni Generali di Contratto. |
| <b>Garanzie richieste al cliente</b>                                                                                                                                                                                                                           | È previsto l'addebito di un deposito cauzionale sulla prima bolletta nella misura stabilita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"), qualora si scelga un metodo di pagamento diverso dalla domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.<br>L'importo è pari a: a) per i Clienti titolari di bonus sociale: 5,2 euro per ogni kW di Potenza contrattualmente impegnata; b) per tutti gli altri Clienti: 11,5 euro per ogni kW di Potenza contrattualmente impegnata.<br>Per maggiori informazioni si può fare riferimento all'articolo 20 delle Condizioni Generali di Contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)                        |                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Consumo annuo (kWh)                                                            | Spesa annua stimata dell'offerta |        |
| Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza     |                                  |        |
| 1.500                                                                          | 492,72                           | €/anno |
| 2.200                                                                          | 646,03                           | €/anno |
| 2.700                                                                          | 755,54                           | €/anno |
| 3.200                                                                          | 865,05                           | €/anno |
| Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza |                                  |        |
| 900                                                                            | 456,40                           | €/anno |
| 4.000                                                                          | 1135,36                          | €/anno |
| Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contratto per abitazione di residenza   |                                  |        |
| 3.500                                                                          | 966,33                           | €/anno |
| Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza     |                                  |        |
| 6.000                                                                          | 1549,46                          | €/anno |

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas [www.ilportaleofferte.it](http://www.ilportaleofferte.it).

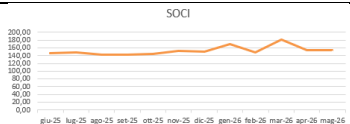
| CONDIZIONI ECONOMICHE                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prezzo</b>                                | Variabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Corrispettivi definiti dal venditore*</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Corrispettivo annuo</b>                   | 80,00 €/anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Corrispettivo per il consumo</b>          | PUN Index GME + Spread 0,011 €/kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Indice</b>                                | <b>PUN_Index_GME</b><br>(media ponderata prezzi zionali orari): è il Prezzo dell'energia scambiata nell'ambito del mercato elettrico del giorno prima in ciascuna area geografica di mercato, calcolato come media mensile dei prezzi zionali ponderati per le quantità acquistate, relativamente ai portafogli zionali in prelievo ed espresso in €/kWh. I valori del PUN_Index_GME in ogni Fascia Oraria sono pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul proprio sito web ( <a href="https://www.mercatoelettrico.org/it/">https://www.mercatoelettrico.org/it/</a> ). |
| <b>Periodicità indice</b>                    | Mensile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**AZIENDA ENERGIA E GAS COOPERATIVA**

Registro Imprese di Torino P. Iva / C. F. 00488490012 – R.E.A. 27117 – Albo Nazionale Cooperative N.A105078

 Sede Legale, Uffici e Sportelli Via dei Cappuccini 22/A – 10015 Ivrea (TO) – PEC [amministrazione@cert.aegcoop.it](mailto:amministrazione@cert.aegcoop.it)

 Numero verde: 800 213 565 Sito web: [www.aegcoop.it](http://www.aegcoop.it) E-mail: [info@aegcoop.it](mailto:info@aegcoop.it)


| <b>Grafico Indice (12 mesi)</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|
| <b>Altri corrispettivi*</b>                                                           | <p>I valori aggiornati dei corrispettivi di dispacciamento, della tariffa per l'uso della rete elettrica e degli oneri generali di sistema si possono consultare al seguente indirizzo <a href="https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee">https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee</a>, o utilizzando il seguente QR code che rimanda alla pagina del sito istituzionale dell'ARERA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |
| <b>Imposte</b>                                                                        | <p>Per maggiori informazioni circa le imposte applicate in bolletta, consulta la seguente pagina <a href="https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/elettricità/sintesi-degli-importi-fatturati-voci-di-spesa-e-prezzi-unitari">https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/elettricità/sintesi-degli-importi-fatturati-voci-di-spesa-e-prezzi-unitari</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |
| <b>Sconti e/o bonus</b>                                                               | <p><b>L'offerta prevede l'applicazione automatica del seguente Sconto.</b></p> <p><b>SCONTO SOCI ENERGIA ELETTRICA</b><br/> "SCONTO SOCI ENERGIA ELETTRICA" pari a 0,0022 €/kWh incidente sulla spesa per la vendita di energia elettrica, al lordo delle perdite di rete e delle imposte, su tutti i kWh prelevati nel mese.</p> <p>Lo "SCONTO SOCI ENERGIA ELETTRICA" si applica fintantoché il Cliente conservi la qualità di Socio di AEG COOP. Nell'ipotesi in cui venisse meno, per qualsiasi motivo, la qualità di Socio, lo "SCONTO SOCI ENERGIA ELETTRICA" cesserà automaticamente di essere applicato a far data dal giorno di efficacia della cessazione della condizione di Socio.</p> <p>Lo "SCONTO SOCI ENERGIA ELETTRICA" sarà riconosciuto al Cliente, con carattere ricorrente, nelle Bollette di periodo emesse per i singoli periodi di fatturazione.</p> <p>L'incidenza percentuale media dello Sconto sul prezzo finale (al netto delle imposte e tasse) è, complessivamente, la seguente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Consumo annuo (kWh)</th><th>Incidenza Sconto Soci Energia Elettrica sul prezzo finale, al netto di imposte e tasse</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b>Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza</b></td></tr> <tr> <td>1.500</td><td>0,64%</td></tr> <tr> <td>2.200</td><td>0,72%</td></tr> <tr> <td>2.700</td><td>0,76%</td></tr> <tr> <td>3.200</td><td>0,79%</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza</b></td></tr> <tr> <td>900</td><td>0,41%</td></tr> <tr> <td>4.000</td><td>0,76%</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contratto per abitazione di residenza</b></td></tr> <tr> <td>3.500</td><td>0,77%</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza</b></td></tr> <tr> <td>6.000</td><td>0,83%</td></tr> </tbody> </table> | Consumo annuo (kWh) | Incidenza Sconto Soci Energia Elettrica sul prezzo finale, al netto di imposte e tasse | <b>Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza</b> |  | 1.500 | 0,64% | 2.200 | 0,72% | 2.700 | 0,76% | 3.200 | 0,79% | <b>Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza</b> |  | 900 | 0,41% | 4.000 | 0,76% | <b>Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contratto per abitazione di residenza</b> |  | 3.500 | 0,77% | <b>Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza</b> |  | 6.000 | 0,83% |
| Consumo annuo (kWh)                                                                   | Incidenza Sconto Soci Energia Elettrica sul prezzo finale, al netto di imposte e tasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |
| <b>Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |
| 1.500                                                                                 | 0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |
| 2.200                                                                                 | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |
| 2.700                                                                                 | 0,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |
| 3.200                                                                                 | 0,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |
| <b>Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |
| 900                                                                                   | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |
| 4.000                                                                                 | 0,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |
| <b>Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contratto per abitazione di residenza</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |
| 3.500                                                                                 | 0,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |
| <b>Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |
| 6.000                                                                                 | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |
| <b>Prodotti e/o servizi aggiuntivi</b>                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |
| <b>Durata condizioni e rinnovo</b>                                                    | <p>Le condizioni economiche indicate rimangono valide per 12 (dodici) mesi dall'attivazione della fornitura. Allo scadere di tale periodo, potranno essere modificate. In tal caso, con un anticipo di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza delle nuove Condizioni Economiche, verrà inviata dal Venditore al Cliente, su supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, una comunicazione scritta con le nuove condizioni economiche e il relativo periodo di validità, fermo restando il diritto del Cliente di recedere secondo le modalità indicate all'articolo 12 delle Condizioni Generali di Contratto. Qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso, le nuove Condizioni Economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente. Qualora al termine del periodo di applicabilità delle Condizioni Economiche di fornitura, nel rispetto del preavviso suindicato, il Venditore non abbia comunicato alcuna variazione delle Condizioni Economiche medesime, le Condizioni Economiche in scadenza si intenderanno tacitamente prorogate per un analogo periodo di validità, e così via allo scadere di ogni successivo periodo di tacita proroga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |
| <b>Altre caratteristiche</b>                                                          | Offerta riservata ai Clienti che, contestualmente al cambio di fornitore, aderiscono ad una Comunità Energetica gestita da AEGCoop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                        |                                                                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                       |  |     |       |       |       |                                                                                     |  |       |       |                                                                                   |  |       |       |

\*Escluse imposte e tasse.

\*\* I valori dei corrispettivi sono indicati al lordo delle perdite di rete.

| <b>ALTRE INFORMAZIONI</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore</b> | <p>Eventuali reclami devono essere presentati, secondo le modalità indicate nelle alleghe Condizioni Generali di Contratto, in forma scritta. Il reclamo può essere trasmesso, utilizzando l'apposito modulo allegato al Contratto e altresì disponibile presso gli sportelli fisici del Venditore e scaricabile dal sito del Venditore <a href="http://www.aegcoop.it">www.aegcoop.it</a>, per posta raccomandata scrivendo alla AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETÀ COOPERATIVA, 10015 Ivrea (TO), via dei Cappuccini n. 22/a, o via mail all'indirizzo <a href="mailto:serviziocliente@aegcoop.it">serviziocliente@aegcoop.it</a>, o con PEC all'indirizzo <a href="mailto:serviziocliente@cert.aegcoop.it">serviziocliente@cert.aegcoop.it</a>. Se non viene utilizzato l'apposito modulo di reclamo messo a disposizione dal Venditore, la comunicazione dovrà contenere almeno i dati che consentono di identificare univocamente il Cliente, la fornitura e il recapito al quale il Cliente intende ricevere la risposta scritta, se diverso dal recapito di fatturazione, oltreché il motivo del reclamo. Il Venditore deve rispettare precisi livelli di qualità nei confronti dei propri Clienti, anche per quanto riguarda modalità e tempi di risposta ai reclami, come stabilito dall'Allegato A alla Delibera dell'ARERA n. 399/2025/R/com (TIQV). In caso contrario, può essere tenuto a versare l'oro importi a titolo di indennizzo. Il Cliente è invitato a consultare l'apposita informativa allegata.</p> <p>Nel caso in cui il Venditore non risponda al reclamo nel termine di 40 (quaranta) giorni solari dall'invio del reclamo stesso, o fornisca una risposta ritenuta insoddisfacente, il Cliente può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA o le altre procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie indicate all'articolo 31 delle Condizioni Generali di Contratto. Per ulteriori informazioni sul Servizio Conciliazione dell'ARERA è possibile consultare il sito <a href="http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm">www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm</a>, o contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654, o inviare una richiesta di informazioni all'indirizzo e-mail <a href="mailto:info.sportello@acquirenteunico.it">info.sportello@acquirenteunico.it</a>.</p> <p>A tutela dei clienti, il Venditore ha aderito alla procedura di ripristino per contratti o attivazioni contestati, prevista dall'Allegato A della Delibera n. 228/17 dell'ARERA (TIRV).</p> <p><b>Se Lei è un cliente vulnerabile, come definito dalla normativa vigente, può scegliere, in alternativa all'offerta di cui alla presente Scheda, le condizioni economiche e contrattuali di fornitura definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone</b></p> |



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p><b>precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente <a href="http://www.arera.it/consumatori">www.arera.it/consumatori</a> o chiami il numero verde 800.166.654.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Diritto di ripensamento</b>     | <p>In tutti i casi in cui il Contratto sia stato negoziato fuori dei locali commerciali o concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, se il Cliente dovesse cambiare idea, potrà esercitare il diritto di ripensamento, senza alcun onere e senza dover fornire alcuna motivazione, entro il termine di 14 giorni - ovvero 30 giorni in caso di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste del Venditore presso l'abitazione del Cliente oppure di escursioni organizzate dal Venditore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere contratti di fornitura ai Clienti - dalla conclusione del Contratto (ossia dalla ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Venditore), secondo le modalità indicate nel Modulo di ripensamento allegato, oppure presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai seguenti recapiti: mediante lettera raccomandata indirizzata alla AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETÀ COOPERATIVA presso la sede legale in 10015 Ivrea (TO), via dei Cappuccini n. 22/A; mediante e-mail all'indirizzo <a href="mailto:gestionecontratto@aegcoop.it">gestionecontratto@aegcoop.it</a>; mediante PEC all'indirizzo <a href="mailto:gestionecontratto@cert.aegcoop.it">gestionecontratto@cert.aegcoop.it</a>.</p> <p>Le procedure per l'attivazione della fornitura verranno avviate solo una volta decorso il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento. Tuttavia, il Cliente potrà richiedere espressamente di avviare le procedure per dar corso all'attivazione prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Anche in questo caso, il Cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento, ad eccezione del caso in cui sia stata già avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con il medesimo Venditore, siano state già applicate le condizioni del nuovo contratto. La richiesta da parte del Cliente di avviare le procedure per dar corso all'attivazione prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento può comportare un anticipo dell'avvio della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste, ma non garantisce l'attivazione della fornitura prima del decorso del termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento.</p> <p>Qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'attivazione della medesima, il Venditore potrà chiedere al Cliente un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23,00 (ventitre) euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'attivazione della fornitura sia già avvenuta, il Cliente sarà tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto.</p> <p>Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- essere garantita, nei casi in cui l'attivazione della fornitura non sia già avvenuta, dal precedente fornitore, qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto, o dall'esercente i servizi di ultima istanza, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente;</li> <li>- essere avviata dal Venditore per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto, sulla base della volontà manifestata dal Cliente.</li> </ul> |
| <b>Attivazione della fornitura</b> | <p>L'attivazione della fornitura, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, avrà luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. Nel caso in cui la richiesta di switching venga inviata entro il giorno 10 del mese, l'attivazione della fornitura avverrà normalmente non prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta. La data di attivazione della fornitura verrà indicata nella comunicazione del Venditore di accettazione della Proposta di Contratto. Ove il Venditore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'attivazione della fornitura nei termini ivi indicati, ne darà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando la data prevista per l'attivazione medesima.</p> <p>L'attivazione della fornitura è sempre vincolata alla stipulazione da parte del Venditore, a fronte di mandato senza rappresentanza conferitogli dal Cliente, del contratto di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con il Distributore locale e del contratto di dispacciamento con Terna S.p.A. Il Cliente sosterrà tutti gli oneri e costi derivanti dalla stipula di tali contratti.</p> <p>Il Venditore richiederà al Distributore le prestazioni indicate dal Cliente in relazione al Punto di fornitura oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo: aumento o diminuzione della Potenza disponibile, verifica del Gruppo di misura, verifica della tensione nel punto di consegna, spostamento del Gruppo di misura, voltura e subentro, e ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore. Il Cliente riconoscerà al Venditore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore, l'importo che allo stesso Venditore sarà addebitato dal Distributore, oltre ad un contributo in quota fissa pari a 23,00 (ventitre) euro IVA esclusa, o nella diversa misura indicata nelle Condizioni Economiche di fornitura, a copertura degli oneri amministrativi e commerciali per la gestione di ciascuna delle suddette prestazioni.</p> <p>Qualora il Venditore intenda esercitare la facoltà di revoca della richiesta di switching secondo quanto previsto dalla normativa vigente e riportato nelle Condizioni Generali di Contratto, verrà comunicato al Cliente per iscritto, mediante lettera raccomandata, o e-mail, o PEC, ai recapiti indicati dal Cliente, entro la data di attivazione della fornitura, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della predetta comunicazione verranno altresì menzionate gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore. Superato il termine di cui sopra, in assenza della comunicazione di AEG COOP, il Contratto avrà comunque efficacia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dati di lettura</b>             | <p>La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal Misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura.</p> <p>Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Venditore utilizza, nel seguente ordine:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;</li> <li>b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate nella bolletta sintetica di periodo – e validate dal Distributore;</li> <li>c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Venditore (con eventuale conguaglio, al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore, effettuato di norma con la prima bolletta sintetica di periodo utile successiva); in caso di stima propria, il Venditore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, applicando ai dati storici di consumo disponibili il metodo pro die (ossia considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero nel periodo oggetto di fatturazione) e tenendo in considerazione i dati tecnici e la tipologia specifica del Punto di fornitura. <p>Per maggiori informazioni è possibile consultare l'articolo 15 delle Condizioni Generali di Contratto.</p> </li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ritardo nei pagamenti</b>       | <p>In caso di ritardo nei pagamenti delle bollette, il Venditore, salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, applicherà al Cliente gli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.</p> <p>Ai sensi del TIMOE (Testo integrato morosità elettrica, di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, come successivamente modificato e integrato), trascorsi 10 (dieci) giorni dalla scadenza della fattura senza che ne sia intervenuto l'integrale pagamento, nel caso di Punto di fornitura disallentabile, il Venditore potrà inviare al Cliente un preavviso di sospensione della fornitura (comunicazione di costituzione in mora) recante l'indicazione del termine ultimo per il pagamento, riservandosi il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA, nonché un contributo in quota fissa pari a 23,00 (ventitre) euro IVA esclusa, o nella diversa misura indicata nelle Condizioni Economiche di fornitura, a copertura degli oneri amministrativi e commerciali del Venditore per la gestione di ciascuna pratica presso il Distributore.</p> <p>Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente verrà effettuata la sospensione della fornitura. Il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di ricezione da parte del Cliente della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore che consente la riduzione della potenza. Il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di ricezione da parte del Cliente della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore che non consente la riduzione della potenza.</p> <p>Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Venditore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto.</p> <p>Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici: euro 30,00 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza; euro 20,00 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata effettuata una riduzione di potenza, nonostante, alternativamente, il mancato rispetto del</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | <p>termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento o il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al SII per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.</p> <p>Per l'invio di ciascuna diffida, il Venditore addebiterà al Cliente un importo pari a euro 5,00 (cinque) oltre IVA per l'attività di gestione e recupero del credito, oltre alle spese postali.</p> <p>Per maggiori informazioni è possibile consultare l'articolo 21 delle Condizioni Generali di Contratto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MODALITA' E ONERI PER IL RECESSO</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Modalità e tempistiche</b>                                                                                                                                                                                                         | <p>Il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri, in qualsiasi momento della fornitura.</p> <p>Il Cliente, nel caso in cui eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare venditore, dovrà rilasciare al nuovo venditore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Il nuovo venditore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura. AEG COOP garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dalla quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi contrattualmente dovuti in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.</p> <p>Nel caso, invece, in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso non al fine di cambiare Venditore, ma al fine di cessare la fornitura e i contratti ad essa collegati, o per altre motivazioni, il Cliente sarà tenuto ad inoltrare la comunicazione di recesso direttamente al Venditore a mezzo raccomandata alla AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETÀ COOPERATIVA presso la sede legale in 10015 Ivrea (TO), via dei Cappuccini n. 22/A, ovvero mediante e-mail all'indirizzo <a href="mailto:gestionecontratto@aegcoop.it">gestionecontratto@aegcoop.it</a>, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo <a href="mailto:gestionecontratto@cert.aegcoop.it">gestionecontratto@cert.aegcoop.it</a>, con preavviso di 1 (un) mese.</p> <p>Per maggiori informazioni si può fare riferimento all'articolo 12 delle Condizioni Generali di Contratto.</p> |
| <b>Onere di recesso anticipato</b>                                                                                                                                                                                                    | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OPERATORE COMMERCIALE</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Codice identificativo o nominativo</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Firma e data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- modulo per l'esercizio del ripensamento</li> <li>- livelli di qualità commerciale</li> <li>- ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta



